



# COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO SEGRETERIA

ANP  
=

ORDINANZA N. 106 DEL 05-12-2011

IL SINDACO

- Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. distretto di S. Agata Militello del 13-11-2011 con la quale viene segnalato che n. 3 bovini allevati dal Sig. MANASSERI GIUSEPPE
- nato a S. FRATELLO il 01/01/1958 e residente
- in S. FRATELLO via EMPIEDELLE n. 211 con azienda in contrada ZANCAANO sono infetti di Brucellosi Visti i risultati degli esami sierologici relativi ad 4 animali comunicati dall I.Z.S. di Barcellona P. di G. con nota n. 51013
- Visti gli art. 10 e 106 del vigente regolamento di Polizia Veterinaria approvato col D.P.R. 320/54 3-06-2011

Visto il T. ULL. SS. approvato con R.D. 27/7/1934 N. 1265

Vista la Legge del 9/6/1964 n. 615 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23/12/1978 n. 833;;

Vista la Legge 28/05/81 n. 296;

Visto il DPR n. 256/85;

Visto il DM. 28/03/89;

Vista la Circ. Ass. n. 510 del 29/12/1989; IT OFF NE 024

Visto il OM 28/06/91

Visto il D.M. 651/94;

Visto il D.A del 17/03/2000 n. 31361

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 14/11/2006

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitari dei bovini sani dello stesso allevamento;

Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 5- Messina distretto di S. Agata Militello.

ORDINA

- 1) IL sequestro di tutto l'allevamento;
- 2) I bovini riscontrati infetti di Brucellosi e identificati nel mod. 2/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. MANASSERI GIUSEPPE E debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;

- 3) Gli animali di cui al punto 2 devono essere macellati entro 15 GIORNI dalla data di notifica del mod. 2/33 da parte del Servizio veterinario, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio;
- 4) I feti, i capi nati morti, i capi morti di tubercolosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio;
- 5) Il latte proveniente dalle bovine infette può essere impiegato come alimento per animali dallo stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;
- 6) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione;
- 7) Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54;
- 8) Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le ortocolture. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonché ripetutamente nei locali di ricovero;
- 9) Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente debbono essere distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modificazioni;
- 10) Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario della Azienda U.S.L. n.5 - Messina distretto di Sant'Agata di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione di urgenza;
- 11) Divieto di fare coprire le bovine dell'allevamento da tori di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;
- 12) Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra.  
Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54.  
Il Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n. 5 - Messina distretto di Sant'Agata, VV.UU., VV.SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

dalla Residenza Municipale 05-12-2011

IL SINDACO  
Dott. Salvatore Sidoti Pinto

